

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 25 giugno 2009, n. 14987

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l'Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli dep. il 28/02/2000 che aveva rigettato l'appello della SIPOREP spa avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della stessa sede che aveva negato il diritto del contribuente a detrarre l'iva non avendo mai effettuato operazioni attive, ma aveva escluso le relative sanzioni.

Si dolgono i ricorrenti della violazione di legge e di vizio motivazionale per avere la Commissione ritenuto di escludere le sanzioni per ragioni di giustizia sostanziale e non per obiettiva incertezza delle norme.

La società contribuente non ha resistito.

La causa veniva rimessa alla decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Invero questa Corte (Sent. 22890 del 25/10/2006 Sezione 5 Pres. Prestipino G. Est. Magno) ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, ma se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto.

Analogamente la Corte (Sent. 24670 del 28/11/2007 Sezione 5 Pres. Saccucci B. Est. Meloncelli) osserva che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito.

Orbene nel caso in esame la Commissione ha fatto esclusivo riferimento a ragioni equitative, non essendo in discussione le superiori condizioni fondate sulla incertezza normativa, onde la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettando il ricorso introduttivo relativamente alla irrogazione delle sanzioni.

Ricorrono giusti motivi, a causa dell'andamento del processo, per compensare interamente le spese del giudizio.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e decidendo nel merito sul punto, rigetta il ricorso introduttivo relativo alle sanzioni.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 maggio 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.